

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 18 maggio 1895, *Pres. BIANCHI, Est. TIEPOLO: Ministero del tesoro (Avv. erar. PAOLUCCI) c. Congregazione di carità di Reggio Emilia (Avv. SCACCHETTI).*

Spese di ricovero — Questioni di rimborso — Giunta prov. amm. — Competenze — Giurisdizione amministrativa o contenziosa (R. D. 19 novembre 1889 sul mantenimento dei mendicanti, art.26; L.1 maggio 1890 sulla giustizia amm., art.3).

Nelle questioni relative a rimborso di spese di ricovero d'indigenti o inabili al lavoro la Giunta prov. amm. è chiamata a decidere in via contenziosa, e non in via gerarchica. (1)

Deve quindi annullarsi la decisione emessa dalla Giunta prov. amm. in ordine a tali rimborsi senza osservare le forme del procedimento contenzioso. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché l'atto, contro il quale fu interposto dal Ministero del tesoro l'attuale ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato, non è che una deliberazione emessa in via puramente amministrativa dalla Giunta prov. amm. di Reggio Emilia in seduta del 20 marzo 1894, colla quale si dichiarava di accogliere i precedenti ricorsi presentati dalla Congregazione di carità dello stesso Comune contro l'ordinanza 20 novembre 1893 che poneva a carico di quella Congregazione il rimborso di spese anticipate pel ricovero d'indigenti inabili al lavoro.

Che la Giunta prov. amm. ha premesso nella sua deliberazione che l'art.26 del R. Decreto 19 novembre 1889, mentre in soggetta materia impone implicitamente il procedimento contenzioso pei ricorsi presentati al Consiglio di Stato, ciò non prescrive per i reclami diretti alla Giunta provinciale; di guisa che deve ritenersi che tali reclami devono da quest'ultima decidersi in via amministrativa.

Che però ciò non è consentaneo all'indole della materia sulla quale deve la Giunta prov. amm. statuire a dettame del detto articolo; e nemmeno conforme alla intelligenza datagli da una giurisprudenza, ormai costante, di questa Sezione, secondo la quale le pronuncie emesse dalle Giunte provinciali sui reclami degli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito, e che entrano nella sfera giurisdizionale della medesima, devono essere accompagnate da quel rito contenzioso che è regolato dall'attuale ordinamento della giustizia amministrativa; del che si avrebbe anche una conferma nel disposto dell'art.1 del regolamento 4 giugno 1891 per il procedimento relativo all'esercizio della giurisdizione di cui la Giunta provinciale è investita dalla legge 1° maggio 1890, e da altre leggi.

Che ben è vero che l'art.3 della detta legge 1° maggio 1890 lascia per via di massima una facoltà di scelta fra il ricorso in sede contenziosa davanti la Giunta provinciale, ed il reclamo in via gerarchica *secondo le leggi vigenti*, ma questa massima non può trovare applicazione che in quei casi nei quali l'ordinamento gerarchico esistente consenta lo esperimento di un tale rimedio, del quale l'interessato può valersi in luogo di adire la sede contenziosa.

Che non esistendo qualsiasi rapporto di subordinazione gerarchica fra l'Intendente di finanza e la Giunta provinciale, non può nemmeno parlarsi di ricorso *in via gerarchica* a quest'ultima contro un'ordinanza emessa a tenore di legge dall'Intendente; d'onde la conseguenza che se la Giunta prov. amm. entra a pronunciare in rapporti di controversia fra l'Intendenza e gli enti interessati a sottrarsi all'obbligo di rimborso, ciò avviene solo perché da speciali disposizioni è investita di giurisdizione anche intorno alla materia del contendere, la quale giurisdizione, in difetto di qualsiasi motivo di eccezione, richiede la osservanza delle forme contenziose.

Che non trattandosi solo d'inosservanza di qualche formalità parziale, ma della preterizione di tutto il procedimento che sarebbe stato richiesto dalla legge, la Sezione non può fare a meno di soffermarsi davanti a questo sostanziale difetto, comunque il ricorso attuale del Ministero del tesoro non abbia

creduto di farne argomento specifico di nullità. E tanto più deve tener conto del difetto e delle sue conseguenze, in quanto che si scorge che la questione ha potuto campeggiare nel precorso svolgimento d'atti. Lo fa conoscere infatti la stessa premessa fatta dalla Giunta prov. amm. alla propria deliberazione e che più sopra fu riportata. Ed oltre di ciò si rileva che, dopo presentato il gravame alla Giunta, il presidente della Congregazione fece anche istanza al prefetto perché a' termini dell'art. 9 della legge 1 maggio 1890 fosse fissato il giorno della discussione in sede contenziosa, e che la Giunta prov. amm. sulla detta istanza non fece che dar parere, che essendo già deciso in via amministrativa fino dal 20 aprile 1894, in conformità di quanto dispone l'art.26 del R. Decreto 19 novembre 1889, non era il caso di prendere in considerazione la domanda. (*Omissis*).

Per questi motivi, annulla, ecc.